

Regolamento per aspiranti soci (Articoli 3 e 4)

Art. 3 Soci

1. Possono essere soci di CSV Insubria gli Enti del Terzo settore, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile.
2. Si definiscono di “secondo livello” le associazioni i cui soci siano a loro volta associazioni, nonché organizzazioni che abbiano articolazioni territoriali stabilmente costituite (gruppi, conferenze, circoli, sezioni, reti...) anche se prive di autonomia giuridica e/o fiscale. Non si considera di secondo livello la partecipazione a coordinamenti, federazioni o associazioni di categoria.
3. È consentita l’iscrizione delle articolazioni territoriali di primo livello solo in assenza dell’iscrizione del livello superiore.
4. I soci di secondo livello sono tenuti al pagamento di una quota associativa differenziata, deliberata dall’Assemblea.

Art. 4 – Domande di Ammissione

1. Gli aspiranti soci presentano al Consiglio Direttivo domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione o dell’organizzazione con espressa dichiarazione di conoscenza ed accettazione dello Statuto e del presente Regolamento.
2. Alla domanda debbono essere allegati:
 - copia dell’atto costitutivo
 - copia dello statuto vigente e dell’eventuale regolamento
 - quadro completo delle cariche sociali
 - breve relazione dell’attività svolta nell’ultimo biennio
 - copia dell’eventuale decreto di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore.
3. Nella domanda dovrà essere indicato l’indirizzo della sede dell’associazione o dell’organizzazione o comunque il recapito ove inoltrare la corrispondenza comprensivo di numeri di telefono, fax e indirizzo email pec. 1 Cfr. D.Lgs. 117/17, art. 45 3. Il Consiglio Direttivo, con propria delibera accetta la richiesta di adesione o la rigetta; nel corso della valutazione può richiedere all’aspirante socio eventuali chiarimenti o documentazione ritenuta necessaria. In caso di rigetto la delibera deve contenere le motivazioni ed essere adottata e comunicata all’interessato non oltre 120 (centoventi) giorni dalla ricezione della richiesta di adesione. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.
4. A seguito della comunicazione di ammissione, il nuovo socio provvede, entro 30 giorni al versamento della quota associativa relativa all’anno corrente, a pena di decadenza.
5. Il socio si impegna altresì a dare comunicazione di ogni variazione intervenuta alle cariche sociali entro 30 giorni dalla loro vigenza.